Pubblicato il 28/05/2020

N. 03373/2020REG.PROV.COLL. N. 05892/2018 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5892 del 2018, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi ed Andrea Zoppini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n.47;

### contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

## nei confronti

Altroconsumo non costituito in giudizio;

# per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6321/2018.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e rilevato che l'udienza si svolge ai sensi dell'art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

- 1 La società appellante ha proposto ricorso avverso la decisione del 30 marzo 2017 con la quale l'AGCM, ai sensi dell'art. 37 bis d.lgs. n. 206/2005, ha accertato la vessatorietà delle clausole contrattuali sullo *jus variandi* presenti all'interno di diverse condizioni generali praticate nei confronti dell'utenza. Con tale provvedimento l'AGCM ha dichiarato la vessatorietà: a) della clausola inserita nei moduli contrattuali in uso sino al 30 giugno 2015, ritenendo che la medesima fosse priva dell'indicazione che solo in presenza di un giustificato motivo potranno essere effettuate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche; della definizione delle modalità e forma con cui, di volta in volta, verrà comunicata al consumatore la modifica; di tutte le giustificate motivazioni che potrebbero legittimare le variazioni contrattuali da parte del professionista, incluse quelle economiche; b) della clausola inserita nei moduli contrattuali attualmente in uso, "perché priva delle prime due condizioni. In relazione alla specifica terza condizione, la presenza di un elenco di motivi, limitato alle cosiddette modifiche contrattuali normative, circoscrive il riconoscimento della vessatorietà alla sola omissione di giustificati motivi per le variazioni delle condizioni economiche".
- 2 Con successivi motivi aggiunti la medesima società ha impugnato la delibera dell'8 novembre 2017 con la quale l'Autorità: a) ha ritenuto che il comportamento della ricorrente, consistito nel non aver pubblicato sul

proprio sito internet l'estratto della delibera n. 26516 del 30 marzo 2017, costituisce inottemperanza a quanto in essa disposto; b) ha provveduto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €50.000 a suo carico.

- 3 A sostegno del ricorso la società ha dedotto che:
- a) la disciplina dello *ius variandi* dettata dall'art. 70 comma 4 del codice delle comunicazione elettroniche (CCE) doveva ritenersi autoconsistente, esaustiva e conseguentemente speciale rispetto a quella dettata dal codice del consumo in tema di clausole vessatorie;
- b) anche a volere ritenere applicabile alle condizioni generali utilizzate da Telecom la disciplina consumeristica, le variazioni delle condizioni economiche del contratto erano disciplinate esclusivamente dalla lett. o) e non anche dalla lett. m) del comma 2 dell'art. 33 del codice del consumo (CdC);
- c) le clausole utilizzate da Telecom non potevano ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo;
- d) il difetto assoluto di attribuzione dell'AGCM.
- 4 Con la sentenza n. 6321 del 2018, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso.
- 5 Avverso tale sentenza ha proposto appello la società originariamente ricorrente per i motivi di seguito esaminati.
- 6 Con il primo motivo di appello si contesta l'assunto secondo il quale la disciplina dettata dall'art. 33 del Codice del Consumo sarebbe di applicazione generale ed orizzontale a tutti i settori economici compreso quello delle comunicazioni elettroniche, non essendo individuabile per quest'ultimo una normativa speciale in tema di clausole vessatorie, non potendo considerarsi tale l'art. 70 c. 4 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Secondo l'appellante, la normativa settoriale contenuta nel D. lgs. n. 259/03 (in linea con la direttiva n. 2002/22), laddove ha espressamente declinato la modalità di tutela dell'utente che non intenda accettare le modifiche contrattuali (congruo preavviso e facoltà di recesso gratuito), ha fissato una

disciplina compiuta ed autoconsistente in materia di *jus variandi*, insuscettibile di eterointegrazione da parte di disposizioni di portata generale.

7 – Con il secondo motivo di appello si contesta l'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lett. m) del Codice del consumo anche alle modifiche contrattuali ed economiche, disciplinate esclusivamente dalla lett. o) del medesimo art. 33, sostenendo che le due norme rispondono a *ratio* diverse e, quindi, le due forme di tutela ben possono coesistere mentre non possono surrogarsi a vicenda.

Secondo l'appellante, la previsione di cui alla lett. o) sarebbe norma speciale derogatoria alla lett. m), trovando applicazione in via esclusiva quando lo *ius variandi* attiene alle condizioni economiche del rapporto di utenza; non sarebbe dunque sostenibile che le due previsioni possano essere applicate cumulativamente in quanto recanti tutele diverse e parallele per il consumatore.

8 - Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in quanto: a) le clausole contestate risultano integralmente riproduttive dell'art. 70 comma 4 del CCE, né potrebbero essere giudicate vessatorie considerata la costante prassi applicativa; b) AGCM ha imposto a Telecom di specificare nelle clausole che le variazioni unilaterali possono essere effettuate solo in presenza di un giustificato motivo, in violazione dell'art. 33, che non impone l'utilizzo di determinate formule ed espressioni; c) la delibera viola l'art. 33 nella parte in cui ha ritenuto vessatorie le clausole perché prive della indicazione delle modalità di comunicazione al consumatore della modifica contrattuale

9 - Con il quarto motivo si deduce il difetto assoluto di attribuzione dell'AGCM.

In particolare, secondo l'appellante, le funzioni dell'Autorità delle comunicazioni (Agcom) in materia di trasparenza informativa sul contenuto dei contratti di utenza assorbono ad ogni effetto i compiti di AGCM nel valutare l'abusività delle clausole nello specifico mercato; in ogni caso, AGCM

deve essere considerata carente di potere perché l'art. 34 comma 3 del Codice del Consumo (di recepimento dell'art. 1, par. 2 della direttiva n. 93/13), laddove esclude la possibilità di dichiarare la vessatorietà di clausole riproduttive di disposizioni di legge (nella specie l'art. 70 comma 4 CCE), inibisce il potere di AGCM di accertare la vessatorietà di clausole contrattuali testualmente conformi alla disciplina regolamentare di settore.

10 - Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse, sono infondate, dovendosi aderire al precedente della Sezione che si è già pronunciata sul nucleo centrale della questioni sottese al presente giudizio (cfr. Cons. St. n. 1424/2020).

Giova ricordare che l'Autorità ha accertato che le clausole impiegate da Telecom nelle proprie condizioni generali di contratto e relative alle modifiche contrattuali risultano vessatorie in quanto prive: a) dell'indicazione che solo in presenza di un "giustificato motivo" potranno essere effettuate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche; b) della definizione della modalità e forma con cui, di volta in volta, verrà comunicata al consumatore la modifica; c) di tutte le giustificate motivazioni che potrebbero legittimare le variazioni contrattuali da parte della appellante, incluse quelle economiche.

10.1 - In generale, nell'ambito dei contratti con le parti deboli, caratterizzati da una situazione di squilibrio informativo ed, in alcuni casi, economico, tra le parti, il legislatore europeo e nazionale, proprio in ragione della particolare natura della clausola in esame, ha ritenuto necessario disciplinare il potere di modificazione unilaterale sottoponendo il suo esercizio a limiti legali mediante la previsione di specifiche norme imperative che costituiscono una proiezione applicativa dello stesso principio di buona fede.

In particolare, nei contratti dei consumatori, il decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo le prescrizioni europee contenute nella direttiva n. 13 del 1993, ha previsto, per quanto interessa in questa sede, due diverse tipologie di

clausole che sono state contemplate nella forma negativa della clausola da considerarsi abusiva se non rispetta determinati condizioni e limiti.

La prima clausola, che si presume vessatorie fino a prova contraria, è quella che ha per oggetto, o per effetto, di "consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso" (art. 33, comma 2, lett. m. cod. cons.).

Il potere di modificazione unilaterale riconosciuto al professionista si considera non abusivo e, dunque, valido soltanto se è rispettato il limite legale costituito dall'accertata sussistenza di un "giustificato motivo" indicato nel contratto. Ne consegue che il contratto che contempla la clausola di *ius variandi* deve indicare i motivi che giustificano l'esercizio di tale potere, da parte del professionista, nella fase di attuazione del rapporto. Si deve trattare di condizioni oggettive da valutare alla luce del principio di buona fede e connesse, normalmente, all'esigenza di gestire eventuali sopravvenienze.

La seconda clausola che si presume vessatoria è quella che ha per oggetto, o per effetto, di "consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto" (art. 33, comma 2, lett. o, cod. cons.).

Il potere di modificazione unilaterale di modifica del prezzo riconosciuto al professionista si considera, in questo caso, non abusivo e, dunque, valido soltanto se tale potere viene bilanciato dalla previsione di un diritto potestativo, riconosciuto al consumatore, di sciogliersi dal contratto mediante il recesso.

10.2 - Nei contratti di comunicazione elettronica, la parte debole è l'utente che opera nel mercato liberalizzato dei servizi di comunicazione elettronica e la parte forte è il professionista.

La disciplina europea è contenuta, tra l'altro, nelle direttive n. 19-22 del 7 marzo 2002 (in questa sede rileva, in particolare, la direttiva n. 22), che sono

state recepite con decreto legislativo dell'1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

L'art. 70 di tale Codice dispone che: i) "il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione"; ii) "le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso".

Il legislatore nazionale ha previsto, pertanto, un chiaro limite legale all'esercizio del potere di *ius variandi* che è costituito dal potere di recesso riconosciuto all'utente. Si tratta di una norma di protezione dell'utente che, però, comporta l'interruzione del rapporto contrattuale, mediante la sua risoluzione conseguente all'esercizio del recesso stesso, qualora non intenda accettare la modificazione effettuata dal professionista.

10.3 - Alla luce delle censure dedotte dall'appellante, si tratta di stabilire se questa sia l'unica disposizione che prevede limiti legali al potere in esame ovvero se siano rinvenibili nel sistema altre norme che pongono ulteriori limiti allo stesso esercizio dello *ius variandi* idonei a consentire al consumatore di conservare il rapporto contrattuale. Occorre, in particolare, accertare se sia applicabile l'art. 33, comma 2, lett. m, del Codice del consumo che, come sopra riportato, condiziona l'esercizio dello *ius variandi* alla sussistenza di un giustificato motivo.

In tale prospettiva, occorre accertare se esistano disposizioni di collegamento tra parte generale, relativa alla tutela dei consumatori, e parte speciale, relativa al settore della tutela degli utenti nei contratti di comunicazione elettronica.

Sul piano interno, era prevista una espressa norma di collegamento costituita dall'art. 70 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disponeva che "rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori". Tale norma è stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lett. f), del decreto legislativo. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo decreto. Tale decreto n. 70 del 2012 è stato adottato per dare attuazione, tra l'altro, alla direttiva 2009/136 Ce.

Sul piano europeo, l'art. 1, par. 4, della direttiva 22/2002/Ce, come modificato dall'art. 1, par. 4 della citata direttiva 2009/136 Ce, stabilisce che "le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/Cee e 97/7/Ce, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario".

Come già argomentato dalla giurisprudenza della Sezione, dalla lettura coordinata delle norme nazionali ed europee risulta come la ragione dell'abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 70 del Codice sia dipesa dalla volontà del legislatore di dare attuazione a quanto sancito a livello europeo con la introduzione della riportata norma generale, inserita nella direttiva n. 22, di coordinamento tra parte generale e speciale di tutela delle parti deboli. Per quanto tale norma non sia stata poi recepita a livello interno ciò non esclude che, all'esito di una interpretazione conforme, il diritto interno deve essere inteso nel senso che la disposizione dell'art. 70 non esclude che si applichino anche le disposizioni generali contenute nel Codice del consumo.

11 - Alla luce dell'inequivoca portata dell'art. 1, par. 4, della direttiva 22/2002/Ce, come modificato dall'art. 1, par. 4 della citata direttiva 2009/136 Ce sono destituite di ogni rilevanza le questioni comunitarie proposte dall'appellante.

Sul punto, è sufficiente constatare che la condotta dell'Autorità, lungi dal porsi in contrasto con la Direttiva n. 2002/22 (come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE), trova in essa conferma proprio all'articolo 1 della stessa (di cui articolo 20, par. 4, l'articolo 70, comma 4, CCE rappresenta recepimento nel nostro ordinamento), così come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, in base al quale "Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela

dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE [direttiva sulle clausole abusive nei contratti] e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario".

Al considerando 30 della medesima direttiva si evidenzia ulteriormente che "...Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza".

In definitiva, i quesiti suggeriti da parte appellante non delineano neppure quale possibile diversa interpretazione della norma comunitaria possa in ipotesi predicarsi avuto riguardo al testo della stessa, che appare chiaro ed inequivoco (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 5998 del 2017: "il rinvio ex art. 267 TFUE non è necessario laddove le precisazioni interpretative risultano sufficientemente chiare, nella loro ratio applicativa e nella loro riferibilità al caso in esame").

11.1 - Appare invece fuorviante il paragone – e di conseguenza il supposto contrasto -tra le previsioni dell'articolo 70, comma 4 del CCE e quelle dell'articolo 33 c. 2 lettera m) del Codice del Consumo: la prima disposizione, infatti, definisce in capo all'operatore "...l'obbligo di riconoscere al consumatore il diritto di recesso dal contratto senza penali", ovvero un diritto destinato ad operare a valle dell'esercizio dello jus variandi e che non interferisce – agendo su un piano differente - sulle modalità con le quali la clausola contrattuale che contempla jus variandi deve essere configurata.

11.2 - La conferma della piena conformità all'ordinamento comunitario della conclusione a cui è giunta la Sezione risulta inoltre confermata dal considerando n. 10 della direttiva 93/13/CEE che indica chiaramente che si può realizzare "una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive" e che tali regole "devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore" e dunque i contratti di telefonia di

cui si discute non possono in alcun modo ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla direttiva 93/13/CEE.

Tale conclusione non risulta incrinata dalle specifiche disposizioni della Direttiva 93/13/CEE, la quale nel suo considerando 17 precisa inequivocabilmente che, "...l'elenco delle clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri possono integrarlo o formularlo in modo più restrittivo, nell'ambito della loro legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la portata di dette clausole".

11.3 - Da ultimo, la contestuale applicazione della disciplina dettata dalla direttiva 2002/22/CE e le direttive in materia di tutela del consumatore è stata peraltro proprio di recente confermata dalla stessa Corte di Giustizia che con le sentenze rese nelle causa C-54/17 e C-55/17 del 13 settembre 2018 ha statuito (punto 67) "...occorre rilevare che l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva «servizio universale» prevede che le disposizioni di tale direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applichino fatte salve le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto dell'Unione".

Deve dunque ribadirsi che trovi applicazione l'art. 33, comma 2, lett. m., che condiziona l'esercizio dello *ius variandi* alla sussistenza di un giustificato motivo indicato nel contratto.

La giurisprudenza, da un altro punto di vista, ha ulteriormente chiarito che un limite legale è desumibile dal principio generale di buona fede nella fase di esecuzione del contratto, che impedisce alla parte forte di incidere in via unilaterale sul contenuto del contratto con modalità esecutive contrastanti con le regole di correttezza. Ne consegue che l'operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo *ius variandi*.

Deve, infine, rilevarsi che questo Consiglio ha già avuto di affermare, sia pure seguendo un diverso percorso argomentativo, che lo *ins variandi* disciplinato

dall'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche incontra due tipologie di limiti: "in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio" (Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2019, n. 8024).

11.4 – La corretta portata delle disposizioni di cui all'art. 70 come innanzi delineata esclude la pertinenza del rilievo dell'appellante facente leva sul principio che esclude la possibilità di formulare un giudizio di vessatorietà relativamente a clausole contrattuali predisposte dal professionista che riproducono disposizioni di legge.

12 – Quanto al coordinamento tra la lett. m, e la lett. o), dell'art. 33, comma 2, deve osservarsi che lettera m), riguardando gli aspetti informativi delle modifiche contrattuali unilaterali, consente al consumatore di valutare opportunamente la modifica in questione per decidere consapevolmente se accettarla o rifiutarla, recedendo dal contratto; mentre, la lettera o) censura la mancata previsione del diritto di recesso a fronte della possibilità di variare le condizioni di contratto.

Le due forme di tutela ben possono coesistere, non apparendo affatto incompatibili.

Come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, la Corte di Giustizia (sentenza resa nella causa C-92/11), ha già avuto modo, seppur in un differente ambito, di argomentare nel senso che l'assenza di informazioni sui giustificati motivi non trova compensazione nella evenienza che i consumatori, nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica.

12.1 – Da un altro punto di vista, nel caso di specie, non vi sono elementi per poter valutare la pertinenza della deroga prevista dalla lettera j) dell'allegato alla direttiva 93/13/Cee - che esclude la vessatorietà delle clausole di *ius variandi* che assicurino al consumatore il ragionevole preavviso e il diritto di

recesso - dal momento che la stessa potrebbe trovare applicazione solo ai contratti a tempo indeterminato e parte appellante non ha specificato la sussistenza nel caso di specie di tale presupposto; mentre, al riguardo, l'Autorità ha precisato che i contratti oggetto di valutazione sono principalmente contratti di durata determinata – e non indeterminata – e limitata, nella maggior parte dei casi a 24 mesi, con successivo rinnovo, tenuto conto che dal 1º luglio 2016 i contratti Telecom sono stati modificati da durata indeterminata a durata determinata.

Anche rispetto a tale questione appare pertanto del tutto irrilevante la questione comunitaria prospettata dall'appellante.

13 – Quanto alla dedotta carenza di potere dell'Autorità, deve osservarsi che l'art. 5 del d.l. 1/2012, conv. dalla l. 27/2012, ha previsto una nuova attribuzione in capo ad AGCM, nella forma della "tutela amministrativa contro le clausole vessatorie", introducendo l'art. 37-bis nel corpo del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Tale disposizione attribuisce all'Autorità il potere di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari, senza prevedere anche un potere di diffida o sanzionatorio legato a tale accertamento; la valutazione svolta da AGCM prescinde dal dato fattuale dell'applicazione della clausola in uno specifico rapporto e, a fortiori, dal prodursi in concreto di determinati effetti, come da costante giurisprudenza.

Nel caso di specie, gli argomenti dell'appellante volti a contestare la sussistenza del potere, in realtà muovono dall'assunto che non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del Codice del consumo. Tesi che è già stata disattesa nell'esaminare le precedenti censure, sicché per le medesime ragioni (vedasi in particolare il punto 11) risulta irrilevante la relativa quesitone comunitaria prospettata da parte appellante.

14 - Contrariamente all'assunto di parte appellante, nel caso di specie la valutazione circa la natura vessatoria della clausole predisposte dall'appellante non risulta frutto di una singola valutazione discrezionale dell'autorità, bensì il portato della corretta applicazione delle norme giuridiche applicabili in conformità all'interpretazione giurisprudenziale delle stesse. Invero, l'orientamento seguito dall'Autorità risulta in linea con le decisioni della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, dove pacificamente si afferma che, in tema di contratti conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente all'imprenditore o al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo (Corte Cass 18 agosto 2011 n. 17360; id., n. 13051/2008; ex multis, Corte di Giustizia UE, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García, causa C- 421/14).

15 – Le considerazioni che precedono, assorbendo ogni altra questione, portano al rigetto dell'appello.

La novità e la complessità del tema trattato giustificano la compensazione delle spese di lite.

## P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rigetta l'appello e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Giordano Lamberti IL PRESIDENTE Sergio Santoro

IL SEGRETARIO